

██████████ s.p.a., limitatamente alle e-mail estratte dal server della società, sull'assunto che la relativa apprensione, implicando la captazione di un dinamico flusso informatico di comunicazioni, poteva essere eseguita solo nelle forme dell'intercettazione.

2. Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, censurandone l'erronea applicazione della legge penale, ritenendo, da un lato, che il predetto sequestro non fosse in alcun modo diretto a captare in tempo reale un flusso telematico di comunicazioni, dall'altro che fosse in ogni caso l'unico mezzo idoneo ad acquisire la copia forense dei dati conservati nel server, qualificabili comunque come documenti.

3. Il difensore dell'indagato ha depositato in data 17/05/2019 breve memoria con la quale sostiene di condividere le ragioni del provvedimento impugnato e ne chiede la conferma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ritiene il Collegio che i dati informatici acquisiti dal server di una società (nella specie si trattava di messaggi di posta elettronica "scaricati" e/o conservati nella memoria fisica del computer) siano qualificabili quali documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.

La relativa attività acquisitiva non soggiace dunque alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche.

La questione posta dal provvedimento impugnato, ossia che la acquisizione dei dati contenuti nel server sia configurabile alla stregua di un'attività di intercettazione telefonica, non è fondata.

L'attività di intercettazione telefonica, ammissibile in relazione a conversazioni o comunicazioni telefoniche o altre forme di telecomunicazione ex art. 266 cod.proc.pen. postula infatti, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni nel momento stesso in cui si realizzano, cosicché il provvedimento di autorizzazione del giudice risulta necessario in quanto finalizzato, in via preventiva ed in relazione al quadro accusatorio, alla verifica dell'esistenza di gravi indizi di reato, in una prospettiva di indispensabilità per la prosecuzione delle indagini preliminari.

Nel caso di specie, invece, il provvedimento di sequestro probatorio interviene per acquisire ex post i dati risultanti da precedenti e già avvenute comunicazioni telefoniche, così come conservati nella memoria fisica del computer e come tali cristallizzati e documentati da quei flussi (conf. Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319, con riguardo a sms, messaggi WhatsApp e di posta elettronica conservati nella memoria di un apparecchio cellulare; Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, Giorgi, Rv. 265991, in tema di messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro).



L'apprensione ha pertanto riguardo al risultato, definito e non più modificabile, delle precedenti comunicazioni informatiche, come tali documentate e fisicamente acquisite, in ragione della finalità probatoria che le stesse conservano rispetto ad attività già completamente esaurite nel momento della apprensione mediante sequestro.

3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Gorizia per nuovo esame.
Così deliberato il 28 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Andrea Fronci

